ALLEGATO "A"

ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO SOCIETA' PARTECIPATE ART. 20, COMMA 1 DLGS 175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2016

F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L.

Le iniziative promosse e sostenute dalla società sono indirizzate ad incrementare lo sviluppo economico, culturale ed occupazionale nel territorio della Provincia di Grosseto con l'obiettivo di favorire lo sviluppo integrato del territorio rurale valorizzando le risorse ed i prodotti locali. Il Far Maremma dalla sua costituzione si è occupato dell'organizzazione e gestione, nel proprio territorio di competenza, del Programma di Iniziativa Comunitaria "Leader Plus (+)" promosso per lo sviluppo ed il rilancio delle zone rurali. La Società ha svolto, in via prioritaria, le azioni e le attività previste dal Regolamento CE. n. 1698/05 (Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2007-2013) inerenti la Programmazione Comunitaria Asse IV "METODOLEADER", nonché attività di supporto allo sviluppo economico locale anche in altri ambiti quali l'animazione e il supporto allo sviluppo rurale, le risorse ambientali del territorio, la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, i servizi, anche del terziario avanzato, la formazione e l'orientamento professionale.
La Società rientra nella fattispecie descritta dal comma 6 dell'art. 4 Dlgs 175/2016.

Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 2, articolo 20, del Dlgs 175/2016 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

a) Si ritiene che tali attività rientrino tra i compiti istituzionali dell'Ente, in quanto mirati alla tutela della realtà in cui la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è collocata, caratterizzata da una forte componente rurale che a tutt'oggi caratterizza una cospicua fetta dell'economia locale. Fondamentale è, quindi, reperire le risorse messe a disposizione dagli organismi europei finalizzati ad incentivare lo sviluppo nei settori sopra richiamati. La partecipazione rientra tra le finalità di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016

b) Il numero dei dipendenti della società non è superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che gli Amministratori possono svolgere la propria attività a titolo gratuito senza percepire alcun compenso ma solo i rimborsi spese per la partecipazioni alle riunioni.

c) L'attività svolta dalla F.A.R. Maremma Soc. Consortile a.r.l. è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.

d) Data l'attività svolta dalla F.A.R. Maremma Soc. Consortile a.r.l. ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dalla Unione , non si ravvisa alcuna possibilità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 Dlgs 175/2016

e) La partecipazione detenuta dalla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana , pari al 4,35%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

f)la società nel triennio precedente ha superato il fatturato medio non superiore ad un milione di euro.

g) la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

h) non si ravvisano necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Analisi dei costi per l'Ente

Ogni Ente eroga annualmente un contributo in conto esercizio alla società ma l'importo per la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è veramente irrisorio, pari ad € 1.925 annui.
Il risparmio ottenibile da un eventuale dismissione societaria sarebbe, quindi, del tutto ininfluente.
Si segnala che negli ultimi esercizi la F.A.R. Maremma Soc. Consortile a.r.l. ha contribuito a far ottenere ai Comuni del comprensorio amiatino nonchè all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana numerosi ed importanti contributi europei a valere sui fondi PSR 2014/2020 in particolare nel settore delle strutture sociali, in quello delle strutture culturali, per l'ammodernamento delle aree per il commercio nonchè per la promozione dei prodotti tipici locali.

Considerazioni finali

Per quanto sopra evidenziato, dismettere la partecipa/ione ad oggi priva di eosti, significherebbe, per il comprensorio dei Comuni di cui questo Ente la parte, preeludersi la possibilità per il futuro di incidere sulla programma/ione e gestione dei bandi di finanziamento delle risorse europee che attualmente sono in fase di concertazione con un enorme svantaggio per la Unione.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto deve essere mantenuta.

*****

RAMA SPA

La società ha per oggetto:

- l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, di merci e di bagagli;
- l'esercizio di servizi di noleggio da rimessa;
- la gestione di parcheggi, dei servizi di mobilità integrata e di rimessaggi;
- l'esercizio di attività turistica, anche mediante una o più agenzie di viaggio e turismo, con facoltà di organizzare e promuovere viaggi, vacanze, crociere e simili, con ogni mezzo di trasporto;
- il commercio di pezzi di ricambio, di carburanti, di lubrificanti, di pneumatici per autoveicoli di ogni tipo e specie;
- l'esecuzione, presso le officine aziendali, di operazioni di manutenzione e riparazione, sia meccaniche che di carrozzeria, che di pneumatici, per conto di terzi, oltre alle riparazioni e manutenzioni degli automezzi aziendali;
- fornire a terzi, soci e non soci, organismi pubblici e privati, consulenza tecnica e amministrativa e servizi di elaborazione dati;
- lo svolgimento, per conto proprio o di terzi pubblici o privati, anche in affidamento diretto, di servizi pubblici o di pubblico interesse, di qualsiasi natura, diversi da quelli sopra menzionati.

La società fino all'anno 2009 ha gestito il servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Grosseto, pertanto svolgeva un servizio rientrante nelle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 19 e. 1 lett. d del D.lgs n. 267/2000 "Viabilità e trasporti" e del D.lgs. n. 422/97 *"Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell 'art. 4*

comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59".
Tuttavia si ravvisai»unacriticità in ordine alla partecipazione:

- l'assetto societario, dall'anno 2010, non appare conforme ad una gestione pubblica.

Nel 2010, infatti, la RAMA Spa ha deciso di avviare un percorso di gestione unitaria con altre tre società che svolgevano il medesimo servizio nelle Province di Siena e Arezzo e nell'area di Piombino, LFI S.p.A., ATM S.p.A. e TRA.IN S.p.A., ed ha costituito una nuova società, la TIEMME Spa, mediante cessione del ramo d'azienda.

Con tale operazione societaria R.A.M.A. Spa ha trasferito a TIEMME Spa l'attività di gestione del servizio di trasporto pubblico locale e tutte le attività connesse, mantenendo solo alcune proprietà immobiliari e la relativa gestione. Come si leggeva già nel bilancio approvato dalla R.A.M.A. Spa per l'anno 2012, *"la Società attualmente non opera più direttamente nel T.P.L., ma opera come gestore del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni in TIEMME S.p.A."*.

La gestione del patrimonio immobiliare, patrimonio della società non dei Comuni soci, non è classificabile tra le finalità istituzionali dell'Ente, pertanto tale non può essere il motivo del mantenimento della partecipazione.

La partecipazione detenuta dalla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, pari allo 0,0336% rilevato dalla Provincia di Grosseto \non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale.

Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 2, articolo 20, del Dlgs 175/2016 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

a) Si ritiene che tali attività rientrino tra i compiti istituzionali dell'Ente, in quanto mirati alla tutela della realtà in cui la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è collocata, caratterizzata da una forte componente rurale che a tutt'oggi caratterizza una cospicua fetta dell'economia locale. Fondamentale è, quindi, reperire le risorse messe a disposizione dagli organismi europei finalizzati ad incentivare lo sviluppo nei settori sopra richiamati. La partecipazione rientra tra le finalità di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016

b) Il numero dei dipendenti della società non è superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che gli Amministratori possono svolgere la propria attività a titolo gratuito senza percepire alcun compenso ma solo i rimborsi spese per la partecipazioni alle riunioni.

c) L'attività svolta dalla Società RAMA S.p.A è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.

d) Data l'attività svolta dalla RAMA S.p.A. ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dalla Unione , non si ravvisa alcuna possibilità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 Dlgs 175/2016

e) La partecipazione detenuta dalla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana , pari al 0,033, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

f)la società nel triennio precedente ha superato il fatturato medio non superiore ad un milione di euro.

g) la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

h) non si ravvisano necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli ultimi 3 esercizi in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci.
La società, tramite la sua partecipata Tiemme Spa, si finanzia grazie ai pagamenti dei servizi degli utenti.

Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, affinché dai criteri si desumano alcune discordanze non si ritiene opportuno procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nella R.A.M.A. Spa. in quanto la stessa consente una sebbene minima partecipazione alla programmazione del Piano industriale della Società TIEMME e quindi nella programmazione delle attività TPL locale.

*****

NET - SPRING - S.r.l.

La missione aziendale che NetSpring si propone di perseguire consiste nel gestire in modo unitario e coordinato l'innovazione del sistema informatico per conto della Provincia di Grosseto e dei Soci che faranno parte della compagine sociateria, in modo efficiente ed efficace, promuovendo la cultura informatica verso la pubblica amministrazione e verso il cittadino utente.

La necessità della pubblica amministrazione di efficientamento dei sistemi informativi nasce dall'esigenza correlata all'evoluzione del proprio funzionamento, che consiste nel poter disporre e usufruire di dati e analisi in modo completo ed in tempi rapidi ed è correlata alla più generale esigenza di semplificazione verso il cittadino utente, al fine di fornire servizi ad alto contenuto tecnologico in modo meno burocratizzato.

NetSpring si pone all'interno di questo contesto con la propria missione, elemento di qualificazione nella sua ricerca di progresso tecnologico.

NetSpring, dove possibile e nel rispetto della normativa vigente, si impegnerà ad essere punto di riferimento anche nei confronti di questi soggetti pubblici che hanno le medesime esigenze dell'Amministrazione provinciale di Grosseto.

l'intento quindi è quello di rappresentare un soggetto di aggregazione e gestione associata di esigenze comuni, ottenendo sicuramente vantaggi economici e di qualità dei servizi.

A testimonianza di quanto detto uno dei primi impegni strategici che la NetSpring si impegna a realizzare è la costruzione della rete telematica Pubbliche Amministrazioni.

VERIFICA DEI CRITERI

Se analizziamo nel dettaglio i criteri di cui al comma 2, art. 20 del Dlgs 175/2016 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione:

a) Si ritiene che tali attività rientrino tra i compiti istituzionali dell'Ente, in quanto mirati alla tutela della realtà in cui la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è collocata, caratterizzata da una forte componente rurale che a tutt'oggi caratterizza una cospicua fetta dell'economia locale. Fondamentale è, quindi, reperire le risorse messe a disposizione dagli organismi europei finalizzati ad incentivare lo sviluppo nei settori sopra richiamati. La partecipazione rientra tra le finalità di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016

b) Il numero dei dipendenti della società non è superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che gli Amministratori possono svolgere la propria attività a titolo gratuito senza percepire alcun compenso ma solo i rimborsi spese per la partecipazioni alle riunioni.

c) L'attività svolta dalla Società è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.

d) Data l'attività svolta dalla Società ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dalla Unione , non si ravvisa alcuna possibilità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 Dlgs 175/2016

e) La partecipazione detenuta dalla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana , pari al 1,00 %, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

f)la società nel triennio precedente ha superato il fatturato medio non superiore ad un milione di euro.

g) la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

h) non si ravvisano necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

ANALISI DEI COSTI PER L'ENTE

L'Ente non subisce costi in riferimento alla partecipazione alla società se non attribuibili ai contratti di servizio conclusi con la stessa per fornitura di servizi specifici quali la rete del sistema informatico dei SUAP (Jasyre) o del sistema di georeferenziazione. Non è previsto alcun trasferimento per coprire perdita di esercizio.
Il totale patrimoniale attivo ed il totale patrimoniale passivo sono in equilibrio.

La Società opera principalmente con il Socio Provincia di Grosseto e con il socio Comune di Grosseto, nonchè, in via residuale, con gli altri Enti locali soci (art. 2427 punto 22-bis del Codice Civile).
Sono attualmente vigenti fra gli Enti locali soci dei Patti Parasociali per assicurare l'efficace perseguimento \ dell'oggetto sociale e garantire, fra l'altro, l'effettivo esercizio da parte di alcuni

soci maggioritari di un controllo sulla Società "analogo" a quello dagli stessi esercitato sui propri Servizi interni.
Nel corso dell'esercizio non sono stati assunti altri accordi, diversi da quelli evidenziati nello Stato Patrimoniale, in grado di produrre rischi o benefici significativi per la Società, la cui indicazione sia necessaria per meglio valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della stessa (art. 2427 punto 22-ter del Codice Civile).

La Società non possiede né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, sia direttamente che per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 n. 3 del Codice Civile).
Nel corso dell'esercizio la Società non ha acquistato o venduto né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, sia direttamente che per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 n. 4 del Codice Civile).

La Società non controlla altre imprese, né appartiene ad alcun gruppo in qualità di controllata o collegata. La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto; si riportano, pertanto, i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato (Rendiconto Finanziario 2012) di tale Ente locale, come desumibili dalla deliberazione del Consiglio provinciale di Grosseto n. 8 del 30/04/2013:

CONSIDERAZIONI FINALI

Per i parametri sopra indicati e per la effettiva importanza delle utility offerta dalla Società nei confronti dei soci e tra questi della Unione la partecipazione alla Società e da ritenersi indispensabile al proseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto deve essere mantenuta.

*****

FIDI TOSCANA

Mission

Il fine istituzionale di Fidi Toscana è favorire la crescita delle imprese facilitandone l'accesso al credito.
finalità e obiettivi:
Fidi Toscana è nata nel 1975 per iniziativa della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie.
Con queste finalità Fidi Toscana rilascia garanzie alle imprese ed opera in stretta collaborazione con il sistema bancario.
Inoltre Fidi Toscana gestisce agevolazioni finanziarie ed è presente nel campo della finanza d'impresa con attività di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese.
Fidi Toscana è operativa anche nella finanza di progetto fornendo la consulenza finanziaria agli enti locali, alle loro aziende e società, nonché organizzando operazioni di project financing.
Fidi Toscana, con le sue attività, vuole rappresentare uno strumento al servizio de/le imprese in grado di fornire risposte adeguate al fabbisogno finanziario correlato alle esigenze di sviluppo.

La Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana possiede azioni per il valore complessivo dello 0,0056% del Capitale Sociale .
La Unione dei Comuni non ha alcuna rappresentanza negli organi Sociali ne quindi per il valore

delle azioni possedute può influire autonomamente sulle scelte strategiche aziendali ne sul piano aziendale.

Verifica dei Criteri

Se analizziamo nel dettaglio i criteri di cui al comma 2, art. 20 del Dlgs 175/2016 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione:

a) Si ritiene che tali attività rientrino tra i compiti istituzionali dell'Ente, in quanto mirati alla tutela della realtà in cui la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è collocata, caratterizzata da una forte componente rurale che a tutt'oggi caratterizza una cospicua fetta dell'economia locale. Fondamentale è, quindi, reperire le risorse messe a disposizione dagli organismi europei finalizzati ad incentivare lo sviluppo nei settori sopra richiamati. La partecipazione rientra tra le finalità di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016

b) Il numero dei dipendenti della società non è superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che gli Amministratori possono svolgere la propria attività a titolo gratuito senza percepire alcun compenso ma solo i rimborsi spese per la partecipazioni alle riunioni.

c) L'attività svolta dalla Società è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.

d) Data l'attività svolta dalla Società ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dalla Unione , non si ravvisa alcuna possibilità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 Dlgs 175/2016;

e) La partecipazione detenuta dalla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana , pari al 0,009 %, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

f)la società nel triennio precedente ha superato il fatturato medio non superiore ad un milione di euro.

g) la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

h) non si ravvisano necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

ANALISI DEI COSTI DELL'ENTE

La Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non sostiene alcun costo annuo per la attività dello istituto bancario ne un conto esercizio ne sotto altra forma e causa.

CONSIDERAZIONI FINALI

In considerazione di quanto sopra evidenziando che non si rilevano criticità rispetto ai criteri comma 2 art. 20 del Dlgs 175/2016, si ritiene opportuno procedere al mantenimento della partecipazione nella FIDI TOSCANA S.p.A. in quanto la stessa opera per lo sviluppo e la crescita delle imprese del territorio azione che coincide con i compiti istituzionali della Unione che ai sensi

dello art. 32 del T.U. 267/2000 deve svolgere nei confronti del territorio dei comuni montani gli interventi previsti dallo art. 44, della Costituzione Repubblicana e dalla legge 1102/71 che si concretizzano nella programmazione dello sviluppo socio economico del territorio con azioni mirate anche allo sviluppo della economia ed il sostegno alle imprese.
In tale ambito Fidi Toscana agisce per lo stesso fine concedendo credito agevolato alle imprese.

*****

Co.Svi.G S.c.r.l.

Consorzio sviluppo geotermico

DESCRIZIONE

La società, nell'ambito dell'area geotermica e delle risorse ad essa connesse, si propone, utilizzando il gettito di cui allo art. 16 del Dlgs 22/2010 nonché altri proventi/sovvenzioni/erogazioni/contributi a qualunque titolo destinati alla medesima di promuovere investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alla ricerca, promozione, produzione, utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dalla Regione Toscana; gli atti di programmazione della società, comunque approvati avranno pertanto l'efficacia e sostituiranno gli atti di programmazione locale concertati fra i Comuni aderenti alla società.

Verifica dei Criteri

Se analizziamo nel dettaglio i criteri di cui al comma 2, art. 20 del Dlgs 175/2016 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione:

a) Si ritiene che tali attività rientrino tra i compiti istituzionali dell'Ente, in quanto mirati alla tutela della realtà in cui la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è collocata, caratterizzata da una forte componente rurale che a tutt'oggi caratterizza una cospicua fetta dell'economia locale. Fondamentale è, quindi, reperire le risorse messe a disposizione dagli organismi europei finalizzati ad incentivare lo sviluppo nei settori sopra richiamati. La partecipazione rientra tra le finalità di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016

b) Il numero dei dipendenti della società non è superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che gli Amministratori possono svolgere la propria attività a titolo gratuito senza percepire alcun compenso ma solo i rimborsi spese per la partecipazioni alle riunioni.

c) L'attività svolta dalla Società è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.

d) Data l'attività svolta dalla Società ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dalla Unione , non si ravvisa alcuna possibilità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 Dlgs 175/2016

e) La partecipazione detenuta dalla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana , pari al 0,96%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque

premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

f)la società nel triennio precedente ha superato il fatturato medio non superiore ad un milione di euro.

g) la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

h) non si ravvisano necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

ANALISI DEI COSTI DELL'ENTE

La partecipazione alla società non implica alcun costo per l'amministrazione, ma solo vantaggi in termini di risorse e di opportunità di sviluppo.

CONSIDERAZIONI FINALI

La società è in piena attività, non rappresenta criticità e le sue finalità sono utili agli scopi istituzionali della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana previsti dall'art. 44 della Costituzione e dall'art. 32 TUEL e dalla Legge 158/2017 relativa allo sviluppo socio-economico del territorio. La partecipazione è limitata allo 0,96% delle quote sociali per cui poco impegnativo. L'interesse della Unione è quello di conservare le partecipazioni a livello attuale.

*****

CONSORZIO ENERGIA TOSCANA
CET

DESCRIZIONE

La società costituita in data 18/07/2003, sotto l' impulso della Regione Toscana e di altri Enti pubblici, che raggruppa Enti Pubblici della Regione Toscana è denominata: "Società consortile Energia Toscana Sc.ar.l." e perseguire lo scopo sociale, tra l'altro, di acquistare l'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, oltreché azioni rivolte alla razionalizzazione e contenimento dei consumi energetici.
La società opera tramite indizione di gare di appalti di elettricità per conto dei soci allo scopo di ottenere le migliori condizioni di mercato presenti in ambito nazionale e/o internazionale, prendendo come riferimento le condizioni presenti in ambito Consip (presenza di eventuali convenzioni).
La partecipazione al Consorzio ha determinato e determina per l'Unione vantaggi di ordine economico e pratico sintetizzati in:
1. Ottenimento di condizioni economiche più basse rispetto a quelle del Consip;
2. L'aiuto di CET nella gestione di tutte le pratiche relative alle volture, nuovi allacci, aumenti di potenza e disdette con alleggerimento dell'iter burocratico conseguenziale.
3. Minori costi a non dovere indire gare in campo energetico che per la complessità della materia (specialmente per quanto riguarda la formazione del prezzo energetico) abbisogna dell'opera e della consulenza di soggetti esperti.

Verifica dei Criteri

Se analizziamo nel dettaglio i criteri di cui al comma 2, art. 20 del Dlgs 175/2016 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione:

a) Si ritiene che tali attività rientrino tra i compiti istituzionali dell'Ente, in quanto mirati alla tutela della realtà in cui la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è collocata, caratterizzata da una forte componente rurale che a tutt'oggi caratterizza una cospicua fetta dell'economia locale. Fondamentale è, quindi, reperire le risorse messe a disposizione dagli organismi europei finalizzati ad incentivare lo sviluppo nei settori sopra richiamati. La partecipazione rientra tra le finalità di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016

b) Il numero dei dipendenti della società non è superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che gli Amministratori possono svolgere la propria attività a titolo gratuito senza percepire alcun compenso ma solo i rimborsi spese per la partecipazioni alle riunioni.

c) L'attività svolta dalla Società è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.

d) Data l'attività svolta dalla Società ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dalla Unione , non si ravvisa alcuna possibilità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 Dlgs 175/2016

e) La partecipazione detenuta dalla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana , pari al 1,091 %, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

f)la società nel triennio precedente ha superato il fatturato medio non superiore ad un milione di euro.

g) la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

h) non si ravvisano necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

ANALISI DEI COSTI DELL'ENTE

La partecipazione alla società non determina costi per l'Unione dei Comuni. L'unico costo è stato determinato dall'acquisto delle quote, una tantum, per euro 1.000,00.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il consorzio non rappresenta criticità e le sue finalità ed attività costituiscono un vantaggio tangibile e calcolabile per la Unione.
La partecipazione è limitata al 1,091% delle quote sociali per cui irrilevante.
L'intenzione della Unione è rappresentato dal conservare la partecipazione al livello attuale.

******

I RISULTATI ATTESI

Alla luce del programma sopra esposto si suggerisce di non procedere alla dismissione di alcune delle società a cui si partecipa in quanto la loro attività nel territorio è ancora utile di supporto al perseguimento dei compiti istituzionali dell'Ente . D'altro conto il costo derivante dalla partecipazione è effimero mentre sicuramente il vantaggio che se ne trae direttamente o indirettamente è superiore.
Il rischio dello investimento a breve e lungo termine è inesistente.
Da considerare inoltre che dalla alienazione delle quote il vantaggio in termini economici per l'Unione sarebbe irrilevante anche nella considerazione della quasi certa incalcolabilità delle quote.